



Regione Lazio

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

LA CONFUSIONE SULLA DEFINIZIONE DI SPAZIO CONFINATO, LE CRITICITA' DELLA NORMATIVA ITALIANA



Relatore : dott Leonardo CORNACCHIA

D.P.R. 177/2011

“Un DPR che in soli quattro articoli è riuscito a generare una montagna di problemi!”

DPR 19.03.1956, n. 303

Art. 25 *Lavori in ambienti sospetti di inquinamento*

È vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti ed in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.i.

TITOLO II - Luoghi di lavoro

Articolo 66, comma 1 *Lavori in ambienti sospetti di inquinamento*

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in **pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili**, dove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata preventivamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.i.

TITOLO IV - cantieri temp. e mobili

Articolo 121 - *Presenza di gas negli scavi*

1. Quando si eseguono lavori entro **pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere**, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.i.

TITOLO II – Luoghi di lavoro

Punto 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi..

Ambienti confinati

Sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all'interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate o ristrette.

Si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

Lo spazio confinato è uno spazio normalmente non dedicato al lavoratore, limitato totalmente o parzialmente, di spazio limitato e con difficile movimento per la persona, di difficile raggiungimento ed evacuazione, normalmente non destinato alla persona e con EVENTUALE ATMOSFERA MODIFICATA.

Il termine “ambiente confinato” è un termine che oggi si presta a una non corretta interpretazione perché se noi andiamo a ricercare “ambiente confinato” su internet troviamo le problematiche dell’*indoor air quality*.

Cominciamo a vedere che l’ambiente confinato è relativo ai problemi del sistema di ventilazione, problema della legionella, la sindrome dell’edificio malato...



Ci sono fior di documenti di organismi statali che parlano proprio di qualità dell'aria nell'ambiente confinato. Allora la domanda è:



Come può essere che lo stesso termine di “ambiente confinato” possa essere utilizzato per un ambiente che ha le peculiarità di un *confined spaces* o anche di qualcosa che rientra nel D.P.R. 177 e contestualmente, con la stessa terminologia, altri enti, come ARPA o altre organizzazioni comunque statali, chiamano invece una stanza dove c'è un impianto di ventilazione spazi chiusi?....



Ad esempio nella terminologia del D.Lgs. 272/99, quindi fondamentalmente della ex 626 o dell'81 navale, si parla di spazi chiusi della nave, quindi le stive e ambienti di questo tipo...

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.i. – art. 3

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298.....

omissis

Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.



L'International Maritime Organisation (IMO) la massima autorità internazionale di regolamentazione per la navigazione e il trasporto marittimo internazionale ha emanato il 30 novembre 2011 le **IMO Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships** (Raccomandazioni per l'accesso agli spazi confinati a bordo della nave). Resolution A. 1050(27)

Queste raccomandazioni stabiliscono tra le altre cose che spetta al comandante della nave o ad un suo delegato, in possesso dei necessari requisiti di competenza, compiere sempre un'analisi preliminare degli spazi confinati di bordo, incluse le stive, prima di permettere a chiunque di accedervi.

Se andiamo anche a vedere la **UNI EN 529**, che poi è quella che tiene conto dei dispositivi di protezione respiratoria, c'è un'altra modalità ancora di chiamare questi ambienti.

Si parla di ambienti circoscritti

**Quindi si ha l'indicazione
che da noi c'è confusione...**



Il concetto è che se uno parla di *confined spaces* a livello internazionale quelli sono e sono chiari.

Per fare una semplificazione, a livello nazionale noi parliamo di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati di cui al DPR 177/11

In America hanno cinque definizioni diverse di *confined spaces* a seconda che sia edilizia, industria, agricoltura, navi o porti.



Ci sarà un motivo per cui qualcuno ha perso tempo per definire in cinque modi – simili, ma con peculiarità differenti – l’ambiente confinato a seconda di quale tipologia di ambiente è.

Secondo me : “qualsiasi ambiente dove una persona lavora può diventare uno spazio confinato”

Quindi in realtà questa nostra abitudine di caratterizzare – quanto è largo, quanto è profondo (...) deve “uscire”.

I concetti da noi sono quelli che, ad esempio, portano a fare la valutazione del rischio dimenticando un fattore di rischio che è fondamentale nella normativa americana che definisce il cosiddetto IDLH, ovvero sia la condizione di pericolo grave o immediato per la salute e sicurezza del lavoratore.

IDLH (dall'inglese *Immediately Dangerous to Life and Health*), è definito dal NIOSH come la massima concentrazione di **sostanza tossica** a cui può essere esposta per 30' una persona in buona salute, senza subire effetti irreversibili sulla propria salute o senza che gli effetti dell'esposizione non impediscano la fuga.

Se una persona non è in grado in particolari condizioni di non poter uscire o non poter essere capace con le proprie forze di trarsi da una situazione pericolosa, **è forse questa la condizione su cui bisogna ragionare?**

O anche ad esempio, molto semplicemente:

Un ambiente è confinato quando è difficile portare soccorso?



Tutta la norma americana si basa su questo, non va a vedere quanto è

Dice, con alcune condizioni specifiche per quanto riguarda l'accessibilità e la presenza di rischi, hai una condizione IDLH? Loro (...), ad esempio, dicono “ambiente confinato con il permesso d'ingresso o senza?”, se sei nella condizione di richiedere, di essere un *permitted required confined spaces*, a questo punto te lo modulo in tre classi: A, B e C. A è IDLH, B è un grado severo ma non così rilevante, C è un grado inferiore... (...)



Adesso abbiamo il D.P.R. 177, “con tutti i suoi problemi, della certificazione, del fatto del 30% dell’esperienza, del fatto che obbliga dal 23 novembre 2011 le aziende a fare formazione ma non mi dà ancora i criteri e oggi ciascuno fa quello che vuole (durata, argomenti, modalità). Serviva un’ articolato legislativo che dava i principi da rispettare”.

L’applicazione pedissequa del decreto 177 porta la gente fondamentalmente a fare tutto anche quando c’è un livello di rischio molto basso. E tutto questo è spesso utilizzato per dire “Devo fare tutta questa roba qui, per una roba così? Allora non faccio niente



Chiedere tutte queste cose a fronte di rischi anche limitati o gestibili in maniera diversa e non avere questa scalabilità del rischio con obblighi conseguenti, pone le aziende nella condizione o di fare o di non fare niente.

**Dunque cosa dovrebbe
cambiare?**



Bisognerebbe limitare l'applicazione o l'orientamento legislativo a dare i principi derivanti dalla Costituzione: tutela del lavoro, tutela dei lavoratori, ...

Poi su alcuni argomenti limitarsi a sollecitare in maniera puntuale l'applicazione di norme tecniche che sono molto più dinamiche, che sono condivise, che fanno parte comunque dell'evoluzione e che sono facilmente aggiornabili rispetto all'esperienza.

Credo che su alcune tematiche come questa andrebbe veramente fatto questo: uno sforzo per capire cosa c'è a livello internazionale, a livello di evoluzione.

**La sicurezza
è vita**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE